

Schema di Convenzione per la gestione di piste ciclabili su terreni privati

Premesso che la Giunta provinciale, con delibera n.ha approvato la „disciplina delle piste ciclabili dell’Alto-Adige”;

Constatato che per la realizzazione di piste ciclabili esiste la disponibilità da parte di soggetti privati proprietari di terreni, di mettere a disposizione al gestore delle stesse ed in modo consensuale, l’area necessaria;

Constatato che la disponibilità avviene su base volontaria mediante la stipula di una convenzione;

Tutto ciò premesso

tra

il/la Sig./Sig.ra(proprietario/a) nato/a a
....., il....., residente a
....., via codice fiscale
.....

o

Interessenza/Consorzio, con sede in
rappresentata dal Presidente Sig./Sig.ra, nato/a a
....., il, codice fiscale, con delibera
n. del, di seguito denominato proprietario,

e

la Comunità comprensoriale, con sede in
....., rappresentata dal presidente Sig./Sig.ra, nato/a
a, il, codice fiscale, con delibera
del Consiglio della Comunità Comprensoriale n. del, in seguito
chiamato gestore,

si conviene e si stipula la seguente Convenzione:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

Il proprietario concede al gestore, il quale accetta, il diritto di realizzare e gestire la pista ciclabile, sulla p.f./p.ed., C.C....., località, come da estratto catastale allegato secondo gli allegati tecnici noti alle parti e di cui si può prendere visione presso la sede della Comunità comprensoriale.

Art. 2 Oggetto dell'opera

In particolare viene concesso al gestore la possibilità di realizzare la pista ciclabile sulla base del succitato diritto di disposizione e a proprie spese:

- di realizzare la pista ciclabile in base alla documentazione tecnica allegata;
- di eseguire le necessarie opere, avendo cura, in ogni caso, di contenere al massimo i relativi danni e di eseguirne la relativa manutenzione;
- di apporre la segnaletica viaria;
- di provvedere ad un funzionamento regolare;
- di pubblicizzare con mezzi adeguati la struttura;

Art. 3 Durata

La presente Convenzione ha una durata di 20 anni.

Nel caso di dismissione della pista ciclabile non sorge per il sottoscritto proprietario alcun obbligo di indennizzo per eventuali opere realizzate su di essa, da parte del gestore.

Art. 4 Indennizzo

Come contropartita per la concessione del diritto contrattualmente stabilito e quale compenso per vincoli derivanti alla lavorazione del terreno interessato viene riconosciuto al proprietario un'indennità annua di Lire per m lineare di pista ciclabile.

Art. 5 Responsabilità

Il gestore si impegna ad assumere con la stipula di apposita polizza assicurativa, ogni responsabilità civile per danni a cose o persone, a carico del proprietario, causati a seguito dell'uso della pista ciclabile. La stipula di una assicurazione

responsabilità civile verso terzi costituisce il presupposto per l'efficacia della presente Convenzione.

Art. 6 Destinazione urbanistica e diritti

Le parti contraenti constatano che le piste ciclabili oggetto della presente convenzione vengano evidenziate nei rispettivi piani urbanistici comunali in base all'art.107 comma 14 della legge urbanistica provinciale, L.P. n.13 dell'11.08.1997.

I contraenti convengono che il proprietario, con la realizzazione e l'uso della presente pista ciclabile, non subisca impedimenti nel suo diritto d'uso e che eventuali servitù di terzi non vengano pregiudicate.

Art. 7 Cartelli indicatori

Lungo la pista ciclabile può essere apposta una segnaletica unitaria su tutto il territorio della Provincia. Cartelli indicatori di strutture turistiche possono essere pure previsti nel rispetto di regole e competenze locali. Ciò non dà titolo ad alcun indennizzo aggiuntivo.

Art. 8 Spese

Tutte le spese derivanti dalla stesura ed attuazione della presente convenzione vanno a carico del gestore.

Art. 9 Modifiche

Modifiche o integrazioni a questa convenzione avvengono su mutuo consenso dei contraenti.

Art.10 Collegio arbitrale

Eventuali contenziosi nella interpretazione o applicazione della presente convenzione vengono ricomposti in modo informale ed immediato da un collegio arbitrale di tre persone, costituito da un rappresentante del Südtiroler Bauernbund, da un rappresentante del gestore e da una terza persona nominata, a discrezione e secondo criteri di equità, dalle parti contraenti, in qualità di Presidente. Qualora le due parti non dovessero accordarsi sulla nomina della terza persona, questa viene nominata dal Presidente del Tribunale di Bolzano.